



# Ministerc dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Umbria e delle Marche

Direzione Generale per gli Archivi



## IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la nota prot. n. 3855/34.22.07 del 05.08.2017 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione alla documentazione;

RITENUTO che l'archivio e la biblioteca dell'Associazione Casa delle donne di Pesaro rivestono interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lds 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

#### DICHIARA

che l'archivio dell'Associazione Casa delle donne di Pesaro

costituito da: quattro metri lineari di documentazione e ca. 3.000 pubblicazioni

di proprietà: dell'Associazione Casa delle donne di Pesaro

detenuto dall'Associazione Casa delle donne di Pesaro

conservato: presso l'Associazione Casa delle donne in via Martini, 27 a Pesaro

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio conserva la documentazione prodotta dall'Associazione culturale e politica nata nel 1987 in seguito all'esperienza dei movimenti femministi presenti a Pesaro. Conserva documenti del Collettivo femminista di Pesaro (fine anni Sessanta – primi anni Ottanta), carteggi con le istituzioni locali, l'atto costitutivo, lo statuto, la documentazione relativa alle iniziative culturali organizzate spesso in collaborazione con la Provincia di Pesaro/Urbino e l'UDI e i Comuni di Pesaro e Fano, documenti raccolti e provenienti anche da altre associazioni femminil e da donne, materiale fotografico, audiovisivo, manifesti, rassegne stampa per una consistenza di 4 metri lineari. Inoltre dal 2006 l'Associazione cura la pubblicazione del volume "Appunti per una storia delle donne" finalizzato al recupero e alla raccoltta della propria memoria storica.

Completa l'archivio una biblioteca tematica costituita da circa 3.000 testi di narrativa, poesia, letteratura e saggistica raccolti con particolare riguardo al patrimonio editoriale del femminismo italiano dagli anni Sessanta i quali sono consultabili attraverso l'OPAC del Sistema Bibliotecario Regionale.

Notifica in particolare al responsabile dell'Associazione Casa delle donne di Pesaro ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);

- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);

- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);

- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);

- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;

denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione

dell'archivio (artt. 59-62);

- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);

chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);

chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera

d))

- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);

- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

### e il divieto di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);

- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archivi - Servizio II - Patrimonio Archivistico, via Gaeta 8/a 00185 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni. Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Ancona, li 13/09/2012

IL SOPRINTENDENTE (Døtt. Mario Squadroni)

Perugia -- Via Garibaldi,185 -- 06123 tel e fax 075.5052198 -- 075.5055715

Ancona - Via dell'Agricoltura, 1 - 60127 tel. 071 898035 fax 071 2800436

	RICEVENTE
Fi	rma Alfousa Tamoree
Q١	ualifica responsable dell'Ilssocios acce Case delle Docule - Peraro
•	
ב	Notificata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento pervenuto alla Soprintendenza archivistica del il
ם	Relata di notifica del messo comunale pervenuta alla Soprintendenza archivistica del il
<b>3</b>	Consegnata a mano da funzionario/impiegato della Soprintendenza archivistica del il